

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELLA COMMISSIONE
PER L'INDIZIONE E LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI NECESSARI PER
L'ACCERTAMENTO DELL'IDONEITÀ PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE
DELL'ATTIVITÀ DI AUTOTRASPORTO COSE CONTO TERZI**

ai sensi degli artt. 7, 8 e 9 del D.Lgs. 395/2000 e successive modifiche e integrazioni, del Decreto Ministeriale 28.04.2005 n. 161 e del Provv. 14.02.2002, recante modalità organizzative e procedure per l'applicazione dell'art. 105, comma 3, del D.Lgs. 31.03.1998, n. 112

FONTI E AMBITO DI APPLICAZIONE

- Art. 1 - Riferimenti normativi
- Art. 2 - Ambito di applicazione

ISTITUZIONE E ORGANIZZAZIONE COMMISSIONE

- Art. 3 - Individuazione e nomina Commissione
- Art. 4 - Organizzazione e gestione Commissione

ACCESSO E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI

- Art. 5 - Tipologie di esami
- Art. 6 - Domanda per l'ammissione agli esami
- Art. 7 - Requisiti per l'ammissione agli esami
- Art. 8 - Indizione e bando
- Art. 9 - Programma d'esame
- Art. 10 - Prove d'esame
- Art. 11 - Modalità di svolgimento e valutazione delle prove d'esame
- Art. 12 - Ammissione o esclusione dagli esami

FINANZIAMENTO E ENTRATA IN VIGORE

- Art. 13 - Gestione economica e finanziamento
- Art. 14 - Entrata in vigore

FONTI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 - Riferimenti normativi

- 1 - La competenza in materia di esami per il conseguimento dell'attestato di capacità professionale per il trasporto di cose per conto di terzi è attribuita alla Provincia, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 105, comma 3, lett. g), del Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 112 e s.m.i. - "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- 2 - La normativa di riferimento è disciplinata:

- dalla Legge 06.06.1974, n. 298 "Istituzione dell'Albo Nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose ed istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada" e successive modificazioni ed integrazioni;
- dal Decreto Legislativo 22.12.2000, n. 395, e successive modificazioni ed integrazioni;
- dal Decreto 28.04.2005, n. 161 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, recante "Regolamento di attuazione del D.Lgs. 22.12.2000, n. 395, modificato dal D.Lgs. n. 478 del 2001, in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di viaggiatori e merci";
- dal Provvedimento 14.02.2002 "Accordo Stato-Regioni-Enti Locali, recante modalità organizzative e procedure per l'applicazione dell'art. 105, comma 3, del D.Lgs. 31.03.1998, n. 112".

3 - Il titolo professionale di cui al precedente comma 1) si consegue per esame ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del Decreto Legislativo 22.12.2000 n. 395 e s.m.i.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1 - Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai fini dell'acquisizione del titolo di idoneità professionale necessaria per esercitare l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi su territorio nazionale e internazionale, o esclusivamente nazionale, con veicoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate.

ISTITUZIONE E ORGANIZZAZIONE COMMISSIONE

Art. 3 - Individuazione e nomina Commissione

1 - Il presente regolamento individua i membri della Commissione per lo svolgimento degli esami per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale di autotrasportatore di merci per conto di terzi.

2 - Della Commissione fanno parte:

- a) un funzionario del Dipartimento dei Trasporti Terrestri, esperto in materia di autotrasporto di cose per conto terzi;
- b) un funzionario del Pubblico Registro Automobilistico, esperto in materia di adempimenti fiscali relativi ai veicoli e di autotrasporto di cose per conto terzi;
- c) un funzionario della Regione Abruzzo esperto in materia di autotrasporto di cose per conto terzi;
- d) un funzionario della Provincia di Chieti esperto in materia di autotrasporto di cose per conto terzi designato dal Presidente;
- e) un funzionario appartenente al corpo della Polizia Stradale esperto in materia di autotrasporto di cose per conto terzi;
- f) due consulenti legali esperti in materia di diritto civile, commerciale, sociale e tributario, relativamente all'autotrasporto di cose per conto terzi di cui al D.Lgs. 395/2000;
- g) un consulente dottore commercialista esperto in materia di gestione commerciale e finanziaria dell'impresa e accesso al mercato, relativamente all'autotrasporto di cose per conto terzi di cui al D.Lgs. 395/2000;

I componenti di cui ai punti a), e b) sono designati dai rispettivi Uffici periferici provinciali.

I componenti di cui ai punti c), d) ed e) sono designati dai relativi Enti di appartenenza.

I componenti di cui alle lettere f) e g) sono individuati, rispettivamente, dall'ordine degli avvocati e dall'ordine dei commercialisti della provincia di Chieti.

3 - I membri della Commissione sono nominati con decreto del Presidente della Provincia. Per ogni componente effettivo è altresì nominato un supplente con le stesse modalità di cui al comma 2, contestualmente alla individuazione del titolare.

4 - La Commissione è presieduta dal dirigente dell'ufficio competente della Provincia o da un suo delegato. Detto dirigente assicura, altresì, le funzioni di segreteria incaricando un addetto del Servizio preposto.

5 - Ad ogni componente, effettivo o supplente, partecipante alla Commissione nonché al Presidente o suo delegato ed al Segretario sarà corrisposta un'indennità pari ad € 100,00 (euro cento/00) per ogni seduta a cui ha partecipato.

6 - I componenti della Commissione durano in carica tre anni dalla nomina ma possono essere rinominati. Nel caso si dovesse rendere necessario procedere alla sostituzione di qualche membro, la nomina del nuovo componente avrà durata tale da corrispondere alla scadenza della nomina degli altri partecipanti.

7 - In ogni caso la Commissione rimane in carica fino a nuova nomina.

Art. 4 - Organizzazione e gestione Commissione

1 - Il Presidente della Commissione d'esame convoca la Commissione medesima almeno venti giorni prima della data d'esame.

2 - La Commissione opera validamente con la presenza di tutti i componenti effettivi o supplenti; a tal fine il Presidente verifica la regolarità della costituzione della Commissione stessa.

3 - Nell'ipotesi in cui difetti la regolare costituzione il Presidente riconvoca la Commissione a data successiva dandone immediata comunicazione ai componenti.

4 - Il commissario effettivo o supplente che, senza giustificato motivo, non si presenta alla seduta della Commissione è revocato con le stesse modalità previste per la nomina; contestualmente viene nominato un nuovo commissario.

5 - Le indennità di presenza di cui al precedente art. 3, comma 5, saranno corrisposte in base all'effettiva presenza dei partecipanti alla riunione effettuata, a giudizio insindacabile del Presidente della Commissione stessa.

6 - Gli atti della Commissione (verbali ecc.) e la liquidazione dei relative indennità di presenza, saranno approvati e liquidati con provvedimento dirigenziale ai sensi del D.Lgs. 267/2000.

7 - Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento circa le modalità di funzionamento della Commissione, provvederà la Commissione stessa con apposito atto in una riunione preliminare indetta dal Dirigente del Servizio competente, antecedentemente alla prima sessione d'esame.

ACCESSO E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI

Art. 5 - Tipologie d'esami

1 - Il titolo professionale di autotrasportatore di merci per conto di terzi costituisce requisito dell'idoneità professionale che abilita alla direzione dell'attività di trasporto su strada di merci per conto di terzi di imprese iscritte all'Albo che intendono esercitare l'attività con veicoli senza limiti di massa complessiva a pieno carico e/o di portata.

2 - Esistono due diverse tipologie di idoneità professionale:

- A) nazionale, altrimenti detta di tipo "A";
- B) nazionale e internazionale, altrimenti detta di tipo "B".

3 - L'idoneità professionale di tipo "A" consente la direzione dell'attività di trasporto di imprese che operano esclusivamente in campo nazionale.

4 - L'idoneità professionale di tipo "B" consente la direzione dell'attività di trasporto di imprese che operano sia sul territorio nazionale che su quello internazionale.

5 - L'idoneità professionale di tipo "B" comprende dunque l'idoneità professionale di tipo "A".

6 - Il competente ufficio della Provincia rilascia gli attestati di idoneità professionale previo superamento di un esame svolto innanzi alla Commissione di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

7 - Non è possibile svolgere nella stessa sessione gli esami per il conseguimento di entrambe le idoneità di cui al precedente comma 2.

8 - Coloro che sono già titolari dell'idoneità professionale di tipo "A", anche se conseguito a domanda sulla base della normativa vigente, e volessero conseguire l'idoneità valida anche in campo internazionale, devono svolgere l'esame di cui all'articolo 9 del presente regolamento al pari di coloro che conseguono direttamente l'idoneità di tipo "B".

Art. 6 - Domanda per l'ammissione agli esami

1 - Il soggetto che intende conseguire il titolo professionale di autotrasportatore di cose per conto di terzi deve produrre al competente ufficio della Provincia domanda d'esame in forma scritta ed in osservanza della normativa sull'imposta di bollo, redatta secondo il modello predisposto dall'ufficio.

2 - Nella domanda il candidato deve specificare se intende sostenere l'esame per conseguire l'idoneità professionale per trasporti nazionali ovvero per trasporti nazionali ed internazionali.

3 - La domanda deve contenere le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, N. 445 ("Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa") concernenti i requisiti richiesti per l'ammissione agli esami.

4 - Alla domanda deve essere allegata, quale condizione per l'ammissione agli esami, l'attestato di versamento effettuato su conto corrente postale n. 14666663, intestato alla Provincia di Chieti – Servizio Concessioni e Trasporti, indicando nella causale "Diritti per esami di idoneità professionale per il trasporto su strada di cose per conto terzi".

L'importo del versamento di cui sopra dovrà essere pari a:

- € 100,00 (euro cento/00) per esami di idoneità professionale per il trasporto nazionale;
- € 100,00 (euro cento/00) per esami di idoneità professionale per il trasporto internazionale;
- € 200,00 (euro duecento/00) per esami di idoneità professionale per il trasporto nazionale e internazionale;

5 - La domanda d'esame vale per una sola sessione: la mancata presentazione all'esame per qualsiasi motivo non comporta la restituzione del versamento effettuato in favore della Provincia. In tal caso occorrerà produrre nuova istanza con allegato versamento per diritti secondo quanto stabilito nei commi precedenti.

Art. 7 - Requisiti per l'ammissione all'esame

1 - I requisiti per l'ammissione all'esame, come previsti dall'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 395/2000, sono i seguenti:

- a) essere maggiorenni;
- b) non essere interdetti giudizialmente;
- c) non essere inabilitati;
- d) avere la residenza anagrafica o l'iscrizione presso l'anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E.) in uno dei Comuni della Provincia di Chieti, ovvero avere, nello stesso territorio provinciale, la propria residenza normale così come definita dall'art. 1, comma 4 del D.Lgs. 395/2000.
- e) aver assolto l'obbligo scolastico e, inoltre, essere in possesso in alternativa:
 - del diploma di istruzione superiore di secondo grado, oppure di diploma di laurea. La valutazione dei titoli di studio, anche se acquisiti all'estero, e delle relative equipollenze/equiparazioni, ai fini dell'accesso all'esame, verrà effettuata secondo le vigenti norme in materia;
 - dell'attestato di frequenza relativo ad apposito corso di preparazione all'esame, organizzato da un organismo di formazione professionale accreditato ai sensi dell'art. 8, comma 6 del D.Lgs. 395/2000, che attesti la compiuta e regolare frequenza del corso di preparazione all'esame di idoneità professionale.

2 - I requisiti di ammissione devono essere posseduti e dimostrati dal candidato entro la data di scadenza per la produzione delle domande prevista in ciascun bando.

3 - L'esperienza pratica complessiva, continuativa ed attuale, di direzione dell'attività di trasporto di una o più imprese per almeno cinque anni, costituisce ulteriore requisito che da diritto soltanto ad una valutazione delle prove più favorevole come indicato all'articolo 11 comma 4 del presente regolamento. Ovviamente, qualora l'esperienza è limitata ad attività di trasporto in campo nazionale, la valutazione delle prove più favorevole riguarderà soltanto l'esame per il conseguimento della idoneità professionale di tipo "A". In ogni caso l'impresa o le imprese dirette dovevano esercitare l'attività di trasporto senza limitazioni di massa complessiva a pieno carico e/o di portata.

4 - Per gli effetti del comma 3 l'esperienza ivi contemplata si considera continuativa, se la direzione dell'attività di trasporto è stata svolta senza alcuna interruzione ovvero con una o più interruzioni singolarmente considerate, non superiori a sei mesi; si considera attuale se, alla data di presentazione della domanda per l'ammissione alle prove d'esame, la direzione dell'attività è in corso di svolgimento ovvero è cessata o interrotta da non più di sei mesi.

5 - L'esperienza di cui al comma 3 deve essere comprovata con idonea documentazione valida in base alle vigenti disposizioni.

6 - La valutazione circa la sussistenza del requisito di cui al comma 3 è rimessa alla discrezionalità dell'ufficio competente dell'Ente.

7 - Per quanto non contemplato nel presente articolo si rinvia all'articolo 7 del Decreto Legislativo 395/2000 e ad eventuali successive disposizioni normative.

Art. 8 - Indizione e bando

1 - Entro il 31 dicembre di ogni anno il Dirigente del Servizio competente provvede, con propria determinazione, a fissare il numero e le date delle sessioni d'esame per il successivo anno solare, previa intesa con i componenti della Commissione d'esame.

2 - Per l'anno 2006 il numero e le date delle sessioni d'esame saranno individuate con i criteri e secondo le modalità prestabilite dalla Commissione d'esame in sede della prima riunione.

3 - Ciascuna sessione è indetta con apposito bando predisposto dal competente Ufficio dell'Ente: nel bando sono indicate le modalità ed i termini entro i quali presentare la domanda di ammissione all'esame, i requisiti per l'ammissione, la data e la sede di svolgimento dell'esame stesso.

Art. 9 - Programma d'esame

1 - L'esame si svolge sulle materie riportate nell'Allegato I al decreto legislativo 395/2000 riguardanti il trasporto su strada di merci.

2 - Coloro che hanno fatto richiesta d'esame per il conseguimento dell'idoneità professionale di tipo "A", sostengono le prove d'esame esclusivamente su argomenti riguardanti il trasporto nazionale.

Art. 10 - Prove d'esame

1 - L'esame per il conseguimento dell'idoneità professionale di cui all'articolo 5 del presente Regolamento sarà effettuato con riferimento all'art. 8 del D.Lgs. 395/2000 e s.m.i.

In particolare dovranno essere superate due distinte prove:

- a) sessanta domande con risposta a scelta fra quattro risposte alternative;
- b) una esercitazione su un caso pratico.

2 - Le prove differiscono in base al tipo di idoneità prescelta: nazionale ovvero nazionale ed internazionale.

3 - Per la prova di cui al comma 1 lett. a) la Commissione esaminatrice predispose quesiti a risposta multipla combinando opportunamente l'elenco generale dei quesiti resi pubblici dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 395/2000. Per la prova di cui al comma 1 lett. b) la Commissione esaminatrice predispose una esercitazione su un caso pratico sulla base dei tipi di esercitazione resi pubblici dal predetto Ministero.

Art. 11 - Modalità di svolgimento e valutazione delle prove d'esame

1 - Per ciascuna delle prove di cui al precedente articolo 10, comma 1, il candidato dispone di due ore.

2 - Per la valutazione della prova di cui al precedente articolo 10, comma 1 lett. a), sono attribuiti al massimo sessanta punti; per la valutazione della prova di cui all'articolo 10, comma 1 lett. b), sono attribuiti al massimo quaranta punti.

3 - L'esame è superato se il candidato ottiene:

- almeno trenta punti per la prova di cui al precedente articolo 10, comma 1 lett. a);
- almeno venti punti per la prova di cui al precedente articolo 10, comma 1 lett. b);
- un punteggio complessivo risultante dalla somma dei punteggi di entrambe le prove, di almeno sessanta punti.

4 - L'esame sostenuto da parte di coloro che, ai sensi dell'articolo 7 commi 3 e seguenti del presente regolamento, hanno dato prova di esperienze direzionali, è superato se il candidato ottiene:

- almeno trenta punti per la prova di cui al precedente articolo 10, comma 1 lett. a);
- almeno sedici punti per la prova di cui al precedente articolo 10, comma 1 lett. b);
- un punteggio complessivo risultante dalla somma dei punteggi di entrambe le prove, di almeno sessanta punti.

Art. 12 – Ammissione o esclusione agli esami

1 - Sono ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati che, in possesso dei requisiti richiesti, abbiano depositato la domanda, completa in ogni sua parte, nei termini indicati nel bando di cui all'articolo 8, comma 2, del presente Regolamento. In caso di invio della domanda a mezzo del Servizio postale fa fede la data di spedizione.

2 - Il Dirigente dell'Ufficio competente provvede a convocare per iscritto i candidati, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento presso l'indirizzo indicato dai candidati medesimi, almeno venti giorni prima della data stabilita per l'esame.

3 - Il Dirigente dell'ufficio competente, con proprio atto motivato, comunica altresì ai candidati, presso gli stessi indirizzi di cui al comma precedente, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'eventuale non ammissione all'esame.

4 - In ogni caso si intendono automaticamente convocati, nella data e nel luogo prefissati per la sessione d'esame per la quale avevano presentato domanda, i candidati che non siano stati espressamente esclusi.

5 - L'ufficio non è responsabile della mancata conoscenza della convocazione da parte dei candidati né della mancata conoscenza dell'esclusione da parte degli stessi, qualora la convocazione o la comunicazione di esclusione sia stata effettuata presso gli indirizzi indicati dai candidati stessi.

6 - Nell'eventualità i candidati sono tenuti a comunicare per iscritto al competente Ufficio dell'Ente il cambiamento dell'indirizzo da loro indicato all'atto della presentazione della domanda.

FINANZIAMENTO E ENTRATA IN VIGORE

Art. 13 – Gestione economica e finanziamento

I fondi necessari all'esecuzione del presente Regolamento e alla realizzazione del piano speciale (progetto finalizzato) predisposto dal competente ufficio per l'istituzione e gestione annuale della Commissione di cui all'art. 3 del presente Regolamento, saranno individuati in appositi capitoli di spesa in entrata (per i versamenti dei diritti da parte dell'utenza) e in uscita (per le indennità della Commissione e relative spese di gestione e liquidazione a consuntivo del piano speciale sopra citato), che il Dirigente competente dovrà predisporre, inserire nel bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario e affidare al Responsabile del Servizio ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e del vigente regolamento provinciale di Contabilità.

Art. 14 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore alla esecutività della deliberazione del Consiglio Provinciale di approvazione.